

Verbale di Assemblea Straordinaria del GRUPPO NATURALISTICO MODENESE lunedì 30/5/2022

In data lunedì 30/5/2022 alle ore 21 si è riunita presso Polisportiva S. Faustino via Wiligelmo 72 41125 Modena, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione GRUPPO NATURALISTICO MODENESE-ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione modifiche statutarie del G.N.M. modificato in base alle osservazioni dell'Ufficio RUNTS-Emilia-Romagna

Sono presenti di persona o a mezzo delega i seguenti soci:

Abbati Adriana,	Malmusi Mauro
Bacchilega Diana del. Ottaviani	Marastoni Erminia
Baldini Giacomo	Medici Giancarlo
Baraldi Bartolomeo	Messori Francesco del. Facchini
Berni Adriana	Musaro Andrea
Bruni Giuliana	Muzzioli Miria
Bruzzi Barbara	Novaco Francesca
Campani Andrea	Ottaviani Giampiero
Canovi Brunella	Pagliai Maurizio
Capedri Maria Cristina	Peltrinieri Lauro
Clò Eleonora	Pini Adriano
Cuoghi Antonio	Po Marilena
Facchini Sergio	Pollastri Liviana
Ferrari Daniela	Rovatti Tosca del. Spada
Ferretti Roberto	Salsi Luigi
Fiandri Filiberto	Santunione Grandi Anna del Varrini
Fioraldi Sabrina	Severi Paola
Gasperini Giorgio	Silvestri Giuseppe
Govi Renato	Sola Claudio del. Malagoli
Lazzarini Nicholas	Soro Luigi
Lodesani Umberto	Spada Igmar
Malagoli Daniele	Varrini Augusto
Malagoli Mauro	Zanfi Fiorella

In base art.21 dello statuto assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Spada Igmar che, constatato che sono presenti o in delega n.46 soci aventi diritto al voto su 80 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 15, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Ottaviani Giampiero.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente comunica che in data 12 maggio 2022 l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha inviato, tramite PEC, una serie di modifiche che devono essere apportate allo statuto senza le quali non sarà possibile L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) del Gruppo Naturalistico Modenese - ODV

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la nuova bozza di MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO . che è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16/05/2022. Si procede alla lettura del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione approvata il 03/06/2019

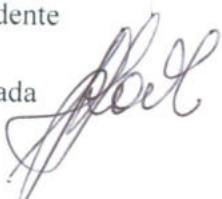
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e poi alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, approva il nuovo "MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" che viene allegato (ALLEGATO A) al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00.

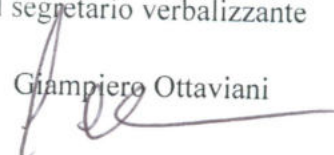
Il Presidente

Igmar Spada



Il segretario verbalizzante

Giampiero Ottaviani



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI MODENA
Ufficio Provinciale di Modena

Reg. 22 GIU. 2022
Et. 3459 3
Cont. ESENTE
Ch. 0. C. C. A. R. E. L. L. I



IL FUNZIONARIO
Ros. Caso

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I Caratteristiche e scopi

Art.1 - Caratteristiche dell'Associazione

1. Il Gruppo Naturalistico Modenese ODV è associazione di volontariato rientrante nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
4. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Modena.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Denominazione dell'Associazione

Ai sensi delle disposizioni legislative vigenti alla data del presente atto, l'associazione verrà così denominata: Gruppo Naturalistico Modenese ODV.

La denominazione andrà riportata in tutti gli atti del Gruppo Naturalistico Modenese ODV.

Nella corrispondenza si potrà ulteriormente specificare "Organizzazione di Volontariato".

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a: (NOTA: vedi Art. 5 D.Lgs. 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018).
- A) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- B) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- C) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. L'Associazione persegue i seguenti prevalenti scopi:
 - a) la promozione, la divulgazione, il rafforzamento del senso civico dei cittadini per quanto riguarda la conoscenza e lo studio della natura, con particolare riferimento alla micologia e alla botanica;

- b) il rispetto e la difesa degli ambienti naturali;
- c) la prevenzione degli avvelenamenti da funghi e piante spontanee.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere in via indicativa le seguenti attività prevalenti:

- a) corsi e serate di botanica e di micologia;
- b) serate divulgative a tema naturalistico ambientale;
- c) escursioni divulgative a carattere micologico botanico e paesaggistico;
- d) mostre di botanica e di micologia;
- e) controllo funghi per i raccoglitori;
- f) attività di censimento territoriale delle specie botaniche e micologiche ed eventuali relativi monitoraggi;
- g) potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 03/07/2017 n.117 e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo e sul volontariato

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in via prioritaria le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall'art.32 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del terzo settore che prevede che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il Gruppo Naturalistico Modenese ODV può far parte di altri gruppi od associazioni che abbiano attinenza con gli scopi del proprio Statuto purché ne rimanga immutata la propria originaria autonomia statutaria, finanziaria, patrimoniale. Per decisioni di tale tipo è richiesta la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare suoi singoli componenti per valutare la presenza delle condizioni necessarie per l'ammissione o l'eventuale rigetto della domanda.
3. Qualora non si ravvisino ostacoli all'accettazione il richiedente verrà iscritto nel registro degli associati, fatti salvi i tempi tecnici per la materiale iscrizione. Nel caso in cui uno o più Consiglieri ravvisassero la sussistenza di elementi tali da rigettare la domanda, viene fatto obbligo di indire una riunione di Consiglio che delibererà in merito.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito di fronte al Collegio il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati delle attività ed iniziative dell'associazione al fine di favorirne, per quanto possibile, la partecipazione;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, senza giustificato motivo entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito di fronte al Collegio il diritto al contraddittorio fino al momento della decisione definitiva.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro, denominato registro dei soci attivi, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (volontari attivi).
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri soci attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Su delibera del Consiglio Direttivo inoltre, potranno essere loro rimborsate, in tutto o in parte, le spese che consentono di meglio svolgere le attività di volontariato per l'Associazione, quali partecipazione a convegni, seminari, attività di aggiornamento e studio, fornitura di libri o altro materiale tecnico.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) l'Organo di controllo solo nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

2. Le cariche sociali sono deliberate dall'assemblea ordinaria e i loro membri dovranno essere scelti tra gli associati. La durata delle cariche sociali è di anni 2.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
5. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato interviene personalmente in Assemblea; ogni associato può avere una sola delega.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo dai 2/5 (due quinti) degli associati;
 - c) nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Collegio dei Probiviri provvede in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite comunicazione scritta: lettera o email almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere e revocare, purché previsto esplicitamente nell'ordine del giorno dell'assemblea, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. La delibera di revoca andrà adeguatamente motivata;
 - d) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto; ogni associato può avere una sola delega.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque, nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) membri effettivi.
2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, comunicazione via mail o lettera e dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze qualora vi partecipino tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in via eccezionale e motivata anche mediante videoconferenza.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo può proporre, a maggioranza, di attribuire a titolo onorario la qualifica di associato. Tale qualifica onoraria è vitalizia e può essere revocata, a maggioranza, con motivazione dal Consiglio Direttivo, congiuntamente al Collegio dei Probiviri.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo in particolare ha il compito di:
 - a) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione

delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

- b) redigere e approvare il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione, il Tesoriere;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) deliberare sui rimborsi spese di cui all'art.10 comma 5;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; gli obblighi di carattere patrimoniale, presi a nome dell'associazione, qualora prevedano spese superiori a 1.000 (mille) €, dovranno di regola essere controfirmati oltre che dal Presidente, anche dal cassiere e dal segretario che ne attesteranno sia la fattibilità che la regolarità formale.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari, in concerto con il Consiglio Direttivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

5. Al verificarsi di gravi e documentate circostanze riguardanti un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio direttivo può prendere a suo carico provvedimenti disciplinari. La decisione è presa a maggioranza dei componenti del Consiglio con un numero minimo di 5 Consiglieri.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte del Collegio dei Probiviri o, ai sensi dell'art.14 c.1 lettera c, da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- e) Il consigliere che non partecipa all'attività del consiglio per più di 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione anticipata o contestuale è considerato decaduto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

2 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Qualora l'Assemblea non venga convocata nel termine suddetto, dovrà provvedervi il Collegio dei Probiviri. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Collegio dei Probiviri: composizione, attribuzioni, durata

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 1 supplente eletti dall'assemblea ordinaria, tra quei soci che diano le più ampie garanzie di dedizione e di attaccamento al gruppo. I suoi membri durano in carica anni 2 (due).

Scopo precipuo del Collegio è di dirimere le controversie inerenti l'interpretazione dello statuto.

Si pronuncia altresì sulle istanze presentate da coloro che non sono stati ammessi tra

gli associati e dagli associati a cui è stata tolta la qualifica di socio di cui agli artt. 7 c.4 e 9 c.2 del presente Statuto.

Al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 13 c.3 lettera c e 21 c.3 provvede alla convocazione dell'assemblea sociale.

Il membro del collegio che per qualsiasi motivo si dimetta dall'incarico viene sostituito dal membro supplente eletto dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile subentra il primo dei non eletti.

Per la validità delle delibere del Collegio dei Probiviri é sempre necessaria la presenza di 3 membri, siano essi a seconda delle fattispecie membri effettivi, membri supplenti o membri cooptati.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno uno dei suoi membri effettivi e delibera a maggioranza.

La convocazione deve essere fatta per iscritto o via mail, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere tenuto apposito verbale che andrà riportato in apposito libro sociale.

Ai sensi dell'art.19 c.5 del presente statuto qualora si verificano gravi e documentate circostanze riguardanti un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio direttivo può prendere a suo carico provvedimenti disciplinari.

Art.23 - Riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri

1. Per meglio garantire trasparenza e spirito di collaborazione tra Organi statutari.

a) Alle riunioni del Consiglio direttivo possono assistere senza diritto di voto i Probiviri;

b) alle riunioni del Collegio dei probiviri possono assistere senza diritto di voto i Consiglieri.

2. Ricorrendone l'opportunità è in facoltà degli Organi di cui al comma precedente prima delle rispettive delibere chiedere l'allontanamento temporaneo dei non aventi diritto al voto allo scopo di salvaguardare la privacy dei votanti.

Art.24 - Organo di controllo (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora previsti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi della normativa vigente.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - e) Il registro di coloro i quali svolgono la loro attività in modo non occasionale e che vengono denominati "soci attivi".
2. Le modalità sulla tenuta dei libri sociali e dei registri potranno essere deliberate dal Consiglio direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 32 – Esenzione imposta di bollo e registro

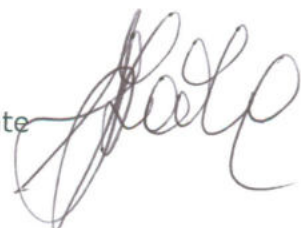
Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Modena, 30 maggio 2022

Il Segretario



il Presidente





r_emi.ro.Giunta - Prot. 23/06/2022.057879.E